

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 060/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 5 novembre 2009, ha adottato la seguente decisione:

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Gabriele De Sanctis, – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

**1) RICORSO DELL’A.S.D. CENTRO SOCIALE GIOVANILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA AL CALCIATORE MELLO JOSE RENATO SEGUITO GARA CENTRO SOCIALE GIOVANILE/CALCIO A 5 GIOVINAZZO DEL 17.10.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 125 del 21.10.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Centro Sociale Giovanile di Putignano (Bari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### 2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Vito Giampietro – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

**2) RICORSO DELL’A.S.D COMELT TONIOLO MILANO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA SAN CARLO/COMELT DEL 22.10.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 138 del 23.10.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Comelt Toniolo Milano Calcio a 5 di Milano e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Serio

-----  
Publicato in Roma il 5 novembre 2009

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete